

Publicato il ____/07/2023

N. ____/2023 REG.PROV.COLL.
N. ____/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'Interno, Dip. P.S. Polizia di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi,

12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per l'Accertamento dei Requisiti Psic, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto del 04 maggio 2023, pubblicato in data 09 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità, approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 04 maggio 2023, pubblicato in data 09 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del ____ marzo 2023, codice ID _____, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato per “-OMISSIS-”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, e definito “ai sensi dell'art. 5

comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;

- dei relativi verbali della Commissione, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità del ricorrente;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con Decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

e per il conseguente accertamento:

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dip. P.S. Polizia di Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____luglio 2023 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso, per esame, a 1188 posti di allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 19 settembre 2022, venendone escluso in occasione della sottoposizione agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 12 del bando di concorso, allorché la Commissione preposta a tali verifiche ha rilevato, quale causa di inidoneità, un “-OMISSIS-”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b del D.M. 30 giugno 2003, n. 198;

Considerato che il ricorrente contesta la diagnosi formulata in sede concorsuale, producendo diversi referti, tra cui quelli rilasciati da Psicologo-Specialista in Psicoterapia Cognitiva in data-OMISSIS- e dall'ASL -OMISSIS-in data -OMISSIS-, che escludono la sussistenza di patologie compatibili con la causa di esclusione riscontrata dall'amministrazione;

Ritenuto che la patologia ravvisata dall'organo concorsuale, diversamente da una semplice inidoneità attitudinale, derivi da un quadro clinico sufficientemente caratterizzato nella letteratura medica e che la diagnosi di un tale disturbo travalichi, quindi, l'ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali rimesse all'amministrazione, integrando, invece, un accertamento tecnico suscettibile di essere sottoposto a verifica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 26 gennaio 2022, n. 546);

Ravvisata l'opportunità, al fine di decidere sulla domanda cautelare, di disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di un “-OMISSIS-”, al fine di acclarare, in conclusione, se il ricorrente sia idoneo o meno al concorso *de quo*, incaricando di ciò la Commissione

Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione Medica – anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verifica dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine del giorno 30 settembre 2023;
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti – che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;
- c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, i consulenti medici di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 21 novembre 2023.

Onera il ricorrente della notifica della presente Ordinanza all'organo verificatore ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.